

Circolare di aggiornamento

**N° 51/2023**

20 novembre 2023

- Dichiarazione per l'applicazione della  
percentuale ridotta ritenuta agenti

- Riepilogo adempimenti rapporti di  
agenzia casa mandante



## DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE RIDOTTA DELLA RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

Gli intermediari (*agenti e i rappresentanti di commercio*) che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi (*subagenti, collaboratori di impresa familiare, ecc.*), possono presentare apposita dichiarazione (vedasi fac-simile) al committente, preponente o mandante, a mezzo raccomandata A/R o mail PEC, richiedendo l'applicazione della ritenuta, calcolata sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anziché, come ordinariamente avviene, sul 50% delle stesse.

Si ricorda che tali dichiarazioni devono essere spedite:

- in corso d'anno entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni per beneficiare di tale riduzione;
- inizio attività/nuovi rapporti entro 15 giorni dalla stipula dei contratti;
- entro il 31/12 se a valere per l'anno successivo.

La circolare AdE n. 31/2014 ha chiarito che ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% delle provvigioni, le dichiarazioni già spedite conservano validità anche oltre l'anno, sino a revoca e non è necessario rispedirle ogni anno.

In particolare le dichiarazioni spedite entro il 31/12/2023 o entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni o entro 15 giorni dalla stipula dei contratti, conservano validità sino alla perdita dei requisiti; qualora questi ultimi vengano meno è però necessario darne comunicazione entro 15 giorni dal verificarsi.

Ditta

Spett.le

Raccomandata A.R.

Mail PEC

*Il sottoscritto ...(agente/intermediario) con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti,*

*a far data dal prossimo 1° gennaio 2024*

*stante la presenza continuativa per la prevalente parte dell'anno, di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.*

*Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere tale beneficio.*

Data

firma

## RIEPILOGO ADEMPIMENTI CASA MANDANTE

Secondo il codice civile, art. 1742, con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un'altra, contro retribuzione, l'incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.

L'agente di commercio a fronte di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una zona determinata, per conto di una azienda.

Il corrispettivo per la prestazione resa dall'agente di commercio è la provvigione; sulle provvigioni corrisposte all'agente devono calcolarsi l'Enasarco ed il FIRR.

Caratteristiche proprie del contratto di agenzia sono:

Forma	<b>scritta</b>	
Soggetti	<b>mandante</b>	azienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti
	<b>mandatario</b>	agente di commercio
Oggetto	<b>Conclusione di appositi contratti</b>	
Durata	<b>Determinato o indeterminato</b>	
Zona	<b>Limitazione geografica entro la quale l'agente ha diritto di agire e nella quale nessun altro agente può farlo</b>	
Corrispettivo	<b>provvigione</b>	
Contribuzione	<b>Enasarco - FIRR</b>	
Indennità di fine rapporto	<b>- FIRR - Indennità suppletiva di clientela ed eventuale meritocratica</b>	

Qualora l'agente di commercio operi nei confronti di un solo mandante si parla di **agente monomandatario**; se invece opera nell'interesse di più aziende si parla di **agente plurimandatario**.

L'Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per metà, sull'azienda mandante e per metà sull'agente di commercio; tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si deve provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

Per definire il peso dell'Enasarco occorre fare una ulteriore distinzione, quella tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l'agente che opera attraverso una società di capitali.

L'ammontare di quanto dovuto all'istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall'Istituto stesso a seconda che l'agente sia mono o plurimandatario.

<b>Aliquota 2023</b>	
Agente ditta individuale o società di persone	<b>17%</b>
Agente società di capitali fino a 13 milioni di provvigioni annue	4% (3% a carico del mandante e 1% a carico dell'agente)

da 13.000.000,01 20.000.000	a	2% (1,5% a carico del mandante e 0,5% a carico dell'agente)
da 20.000.000,01 26.000.000	a	1% (0,75% a carico del mandante e 0,25% a carico dell'agente)
da 26.000.000,01 in poi		0,5% (0,3% a carico del mandante e 0,2% a carico dell'agente)

<b>Massimali 2023</b>	
<b>Monomandatario</b>	<b>Massimale</b> provvigionale annuo è pari a 42.435,00 euro - contributo massimo 7.213,95 euro; <b>minimale</b> contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 950,00 euro - 237,50 euro a trimestre
<b>Plurimandatario</b>	<b>Massimale</b> provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro - contributo massimo 4.809,30 euro; <b>minimale</b> contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro - 119,00 euro a trimestre

L'Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi:

<b>Contributo fondo Previdenza</b>	I trimestre	20 maggio
	II trimestre	20 agosto
	III trimestre	20 novembre
	IV trimestre	20 febbraio dell'anno successivo
<b>Contributo fondo Assistenza</b> <i>Solo per agenti società di capitali</i>	È il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.	

<b>Contributo fondo FIRR</b>  <b>FIRR</b> - Fondo Indennità risoluzione rapporto	Tra gli adempimenti della casa mandante è previsto anche l' <u>accantonamento annuale del FIRR</u> che rappresenta una quota parte della liquidazione dell'agente. L'obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia ed in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all'agente dall'Enasarco per la parte accantonata e dalla ditta mandante per la parte di FIRR maturata nell'anno operando la ritenuta d'acconto del 20% con cod. 1040 (solo per ditte individuali e società di persone soggette ad Irpef). Il versamento al fondo deve essere effettuato dall'azienda entro il <b>31 marzo dell'anno successivo</b> .
---	---

L'importo dovuto varia a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario:

Le aliquote FIRR	
Monomandatari	Plurimandatari
<b>4%</b> sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno	<b>4%</b> sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
<b>2%</b> sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	<b>2%</b> sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
<b>1%</b> sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	<b>1%</b> sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

L'importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile:

Contributi FIRR (CE)	a	Debiti verso Enasarco per FIRR (SP)
----------------------	---	-------------------------------------

### Competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riescono a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il punto principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2022 e qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- il costo per dette provvigioni;
- il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

<b>Indennità suppletiva di clientela</b>	All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.
--	---

Affinché l'indennità sia dovuta è necessario che:	il contratto sia a tempo indeterminato
	la cessazione del rapporto di agenzia sia avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente
	quando l'agente termini il rapporto a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile o decesso ( <i>in tal caso il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno da 1 anno</i> )

<b>Calcolo della Indennità suppletiva di clientela</b>			
<b>Aliquota</b>	<b>Periodo</b>	<b>Settore commercio</b>	<b>Settore industria</b>
3%	dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3,5%	dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con lo 0,5% aggiuntivo solo nel limite massimo di 45.000,00 euro l'anno (3% sull'importo delle provvigioni + 0,5 solo sino a 45.000,00).
4%	dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con lo 0,5% aggiuntivo solo nel limite massimo di 45.000,00 euro l'anno (3% sull'importo delle provvigioni + 0,5 solo sino a 45.000,00).

Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:

Acc.to Indennità suppletiva di clientela (Ce) a Fondo Indennità suppletiva clientela (Sp)

l'indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

